# SENATO DELLA REPUBBLICA

### III LEGISLATURA

(N. 604) Urgenza

# DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Bilancio e ad interim del Tesoro
(/TAMBRONI)

NELLA SEDUTA DEL 25 GIUGNO 1959

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1959-60

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge è inteso ad autorizzare l'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1959-60 fino a quando i singoli stati di previsione siano stati approvati per legge e comunque non oltre la data del 31 luglio 1959.

La necessità del provvedimento ed il periodo di validità sono determinati dallo stato attuale dei lavori del Parlamento il quale, anche durante la discussione dei bilanci, potrà riscontrare la necessità di affrontare, contemporaneamente, l'esame di disegni di legge importanti ed urgenti.

Il termine del 31 luglio 1959 per l'autorizzazione di cui trattasi rientra nei limiti stabiliti dall'articolo 81 — secondo comma — della Costituzione della Repubblica, il quale prevede siffatto provvisorio regime per un periodo non superiore, in complesso, a quattro mesi.

Come per i precedenti anni finanziari viene stabilito che la gestione debba essere provvisoriamente esercitata sulla base del progetto di bilancio presentato dal Governo alle Assemblee legislative.

In relazione, poi, alla particolare natura del provvedimento in questione, l'entrata in vigore di esso è stabilita al 1° luglio 1959 e pertanto, tenuto conto dell'imminenza di tale data, esso provvedimento riveste carattere di estrema urgenza.

S'intende che lo speciale regime di che trattasi si riferisce a quei bilanci che alla data del 30 giugno corrente anno non risultassero ancora approvati, e che esso verrà a cessare automaticamente, di mano in mano che, con l'approvazione dei singoli stati di previsione, entreranno in vigore le leggi relative.

È appena da avvertire, infine, che, in applicazione dell'articolo 51 della legge di contabilità generale dello Stato, per quanto riguarda il pagamento delle spese statali che si riferiscono a necessità continuative o periodiche, il provvedimento in esame autorizza l'erogazione di esse per la sola quota relativa al primo mese dell'esercizio e cioè fino alla concorrenza massima di un dodicesimo degli stanziamenti compresi nel progetto di bilancio, che si riferiscono all'intera gestione 1959-1960.

#### LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Il Governo è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando siano approvati per legge e non oltre il 31 luglio 1959, i bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1959-60, secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalità previste nei relativi disegni di legge, costituenti il progetto di bilancio per l'anno finanziario medesimo, presentato alle Assemblee legislative nel mese di gennaio 1959.

#### Art. 2.

La presente legge entra in vigore il 1º luglio 1959.